



S.U.A. PER IL COMUNE DI POLLENZA

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA ACCELERATA art. 71, comma 3 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.
	Appalto dei lavori di recupero e valorizzazione delle mura storiche e sistemazione delle aree circostanti destinate a parcheggi CUP: I82F24000090006 CUI: L00224000430202500004 CIG: BBD4509748

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

- Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 83, comma 1 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (in seguito Codice), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e PI: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894; in qualità di centrale di committenza, per conto del Comune di Pollenza, che provvederà poi alla stipulazione e all'esecuzione del relativo contratto; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i lavori di recupero e valorizzazione delle mura storiche e sistemazione delle aree circostanti destinate a parcheggi, come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.
- Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24.11.2025, GURI n. 281 del 3 dicembre 2025 - in vigore dal 2 febbraio 2026 - dedicato ai *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi"*.
- Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al Servizio Appalti e Contratti: <http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/>.
- Determina a contrarre: n. 154 del 27.05.2026.
- Tipologia di affidamento: procedura aperta accelerata, ai sensi degli artt. 70, comma 1 e 71, comma 3 del Codice.
- Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, inteso come massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.



In considerazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto in oggetto (art. 48, comma 2 del Codice), quale risultante dall'importo dei lavori e dal luogo di esecuzione degli stessi (cfr. criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, parere n. 1312 del 30.04.2019.2019), si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 2 del Codice, con il **METODO "A"** di cui all'allegato II.2 al Codice, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5 (cinque), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, così sopra individuata, ferma restando la facoltà dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che saranno ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse; in tal caso la ditta si obbliga a fornire le necessarie spiegazioni, con riserva dell'Ente di procedere all'esclusione qualora le stesse non siano tali da giustificare il ribasso offerto. Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, l'Ente si riserva di procedere all'esclusione, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

- Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis e dell'allegato I.3 al Codice, il presente bando è pubblicato nel rispetto del termine di tre mesi dall'approvazione del progetto esecutivo intervenuta in data 14.05.2026.

- Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara.

- L'intervento oggetto di affidamento è finanziato, per € 625.000,00, come segue:

- Fondi Regionali € 436.000,00 - Decreto del direttore del dipartimento infrastrutture e territorio n. 297 del 22/09/2025;
- Fondi Comune di Pollenza € 189.000,00 - Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.

- Luogo di esecuzione dei lavori, codice ISTAT compreso:

043041 – Comune di Pollenza (MC); codice NUTS: ITI33.

- Codice CUP: I82F24000090006; Codice CIG: BBD4509748; Codice CUI: L00224000430202500004.

- Codice CPV principale: 45233140-2 - Lavori stradali;

- Codice CPV secondario: 45454100-5 - Lavori di restauro;

- Codice CPV secondario: 45316110-9 - Lavori di installazione impianti di illuminazione stradale;

- Validazione progetto ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice: 09.07.2025.

- Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'ente delegante**, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è l'Ing. Federico Canullo (email: responsabileutc@comune.pollenza.mc.it; PEC: comune.pollenza.mc@legalmail.it; Tel. 0733 548720).

Il **Direttore dei Lavori (DL)**, ai sensi dell'art. 114 del Codice, è l'Arch. Cesare Salvatori.

Il **Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 62, comma 13 del Codice, è il Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Servizio "Appalti, S.U.A. e contratti" della Provincia di Macerata. Lo stesso, in conformità alla Convenzione che regola i rapporti tra ente delegante ed ente delegato, curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto, con l'eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell'offerta, che saranno di competenza del RUP dell'ente delegante, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio, la verifica e la valutazione degli elementi di natura prettamente tecnica.

- Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma di approvvigionamento digitale



disponibile all'indirizzo internet <http://sua.provincia.mc.it>, conforme alle regole tecniche di cui all'art. 26 del Codice, nonché alle Regole tecniche di cui alla determinazione n. 137/2023 adottata dall'AGID ai sensi dell'art. 26 del Codice e recante “*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*”) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, anche CAD nel prosieguo), dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1) PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata piattaforma telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”.

Il Sistema è costituito da una PAD di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web <http://sua.provincia.mc.it> conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per la busta digitale amministrativa e 50 MB per la busta digitale economica (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e



fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto. I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La PAD è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di



identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art.li 6-bis e 6 ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione e registrazione al sistema

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account



creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “Regole di utilizzo della PAD” e le istruzioni presenti nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://sua.provincia.mc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.



Tutti i contenuti del sito <http://sua.provincia.mc.it> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara di cui all'art. 83, comma 1 del Codice;
- 2) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativi allegati, ivi compresi i modelli di presentazione delle offerte (All.1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, All.2: Modello 2 - Requisiti art.28 allegato II.12 al Codice, All.3: Modello 3 - Dichiarazione l.68/99 e All.4: Modello 4 - Assolvimento imposta di bollo);
- 3) Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata al link: <http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>.

4) Documentazione tecnica:

Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 2 e dell'allegato I.7 al Codice, nonché ai sensi dell'art. 133, comma 2 e dell'allegato II.18 al Codice, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Elab. 1 -Relazione illustrativa
- Elab. 2 - Inquadramento aree di intervento
- Elab. 3- Relazione fotografica
- Elab. 4 - Individuazione planimetrica delle foto
- Elab. 5 - Piano particellare di esproprio
- Elab. 6 - Rilievo stato di fatto mura porzione da 1 a 3
- Elab. 6.1 - Rilievo stato di fatto mura porzione da 1 a 3 — riduzione interferenze
- Elab. 7 - Quadro fessurativo porzione dal 1 a 3
- Elab. 8 - Rilievo stato di fatto mura porzione 4
- Elab. 8.1 - Rilievo stato di fatto mura porzione 4 — riduzione interferenze
- Elab. 9- Quadro fessurativo porzione 4



- Elab. 1 0 - Rilievo stato di fatto mura porzione 5
- Elab. 1 1 - Quadro fessurativo porzione 5
- Elab. 1 2 - Rilievo stato di fatto mura porzione da 6
- Elab. 1 2.1 - Rilievo stato di fatto mura porzione da 6 — riduzione interferenze
- Elab. 1 3 - Quadro fessurativo porzione 6
- Elab. 1 4 - Progetto intervento sulle murature porzione da 1 a 3
- Elab. 1 5 - Progetto intervento sulle murature porzione 4
- Elab. 1 6 - Progetto intervento sulle murature porzione 5
- Elab. 1 7 - Progetto intervento sulle murature porzione 6
- Elab. 1 8 - Rilievo stato area circostante le mura
- Elab. 1 9 - Progetto intervento area circostante
- Elab. 20 - Particolari dell'intervento area circostante
- Elab. 21 - Relazioni concept e specifiche illuminazione
- Elab. 22 - Calcoli e verifiche illuminotecniche
- Elab. 23 - Computo metrico estimativo e incidenza sicurezza
- Elab. 24 - Elenco prezzi analisi nuovi prezzi e incidenza manodopera
- Elab. 25 - Piano di sicurezza e coordinamento
- Elab. 26 - Quadro tecnico economico_Rev1 (aggiornato)
- Elab. 27 - Cronoprogramma
- Elab. 28 - Schema di contratto_Rev1 (aggiornato)
- Elab. 29 - Capitolato speciale di appalto_Rev1 (aggiornato)
- Elab. 30 - Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM)

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla PAD sopra indicata. Dalla PAD è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Pubblicazioni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 84 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- Sito istituzionale della stazione appaltante <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

2.3 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della PAD, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla PAD, nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile all'indirizzo sopra indicato. Le risposte sono



formulate in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE), risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (a riguardo si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

I concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul portale l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni; il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica; il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile; è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato; la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena; l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante; ricadono sull'operatore inadempiente le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;



- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della PAD. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite PAD e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI



3.1 Il presente disciplinare si riferisce all'affidamento per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di recupero e valorizzazione delle mura storiche e sistemazione delle aree circostanti destinate a parcheggi.

3.2 Il Comune committente, ai sensi dell'art. 58 del Codice, con riferimento alla natura dei lavori, alla possibilità tecnica dell'intervento ed alla convenienza economica per l'Ente, non ha ritenuto di suddividere l'intervento stesso in lotti, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente opportuna, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024, nonché dell'art. 133 e dell'allegato II.18 al Codice, i lavori sono classificati come di seguito riportato:

Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni

Dettaglio lavorazione	Categoria	Class.	Classificazione delle categorie	Importo, Iva esclusa	Subappalto		Avvalimento	Qualificazione obbligatoria
Strade parcheggi e relative opere	OG3	I	Prevalente	€ 184.324,37	SI	Max 50% dell'importo delle lavorazioni in OG3 (art. 119, c.1 Codice)	NO	SI
Restauro beni immobili tutelati	OG2	I	Scorporabile	€ 161.605,48	SI	Interamente	NO	SI
Opere di illuminazione	OG10	I	Scorporabile	€ 142.586,63	SI	Interamente	NO	SI

Tutte le categorie di lavori scontano il divieto di avvalimento ex art. 132, comma 2 del Codice.)

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice, la direzione tecnica dei lavori (art. 25 dell'allegato II.12, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024) è affidata, relativamente alla categoria **OG2**, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;



- La categoria OG2 viene scorporata, trattandosi di lavorazioni, contemplate nel CME, che non possono essere definite “connesse, complementari e accessorie” alla categoria prevalente, secondo la declaratoria della relativa categoria, in quanto contraddistinte da una propria autonoma funzione strutturale, la cui realizzazione richiede il possesso di mezzi, attrezzature e professionalità pertinenti alla categoria OG2; inoltre l’art. 31, comma 7, dell’allegato I.7 al Codice valorizza, al fine di individuare le categorie scorporabili, la particolarità delle opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come quelle afferenti alla categoria OG2.

Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie scorporabili **OG2 e OG10** non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti di qualificazione per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile. Il subappalto cd. qualificante o necessario, in fase esecutiva, potrà essere autorizzato solo a favore di soggetti in possesso di idonei requisiti. Ai sensi dell’art. 30, comma 1 dell’allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla suddetta categoria scorporabile non posseduti dall’operatore economico partecipante devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all’importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le relative lavorazioni sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso di adeguata qualificazione.

3.3 Importo a base di gara

Importo presunto a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera:

€ 443.182,51 (quattrocentoquarantatremilacentottantadue/51 euro), Iva esclusa.

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € **45.333,97 (quarantacinquemilatrecentotrentatre/97 euro)**.

Importo complessivo presunto dell'appalto: € **488.516,48**

(quattrocentottantottomilacinquecentosedici/48 euro), Iva esclusa.

Valore globale stimato dell'appalto: € **586.219,77**

(cinquecentottantaseimiladuecentodiciannove/77 euro), ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, in quanto l’Ente committente ricorrere alle opzioni nel prosieguo specificate.

3.4 Fonti di finanziamento

L’intervento oggetto di affidamento è finanziato, per € 625.000,00, come segue:

- Fondi Regionali € 436.000,00 - Decreto del direttore del dipartimento infrastrutture e territorio n. 297 del 22/09/2025;

Fondi Comune di Pollenza € 189.000,00 - Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.

3.5 Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l’Ente committente ha stimato in € **130.727,86**, calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale (vedi Elab. Elab. 24 - Elenco prezzi analisi nuovi prezzi e incidenza manodopera). L’importo contrattuale sarà determinato applicando all’importo ribassabile, comprensivo del costo della manodopera, il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

3.6 Ai sensi dell’art. 11, comma 2 e 2-bis del Codice, è applicabile al presente appalto, per i dipendenti (personale operaio e impiegatizio) delle imprese edili ed affini (settore delle imprese edili e affini), il seguente CCNL:

- Categoria prevalente OG3 “F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e



delle Cooperative”;

- Categoria scorporabile pari o superiore al 30% dell'importo contrattuale OG2: “F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”;

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, così come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 209/2024, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01 al Codice, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, mediante compilazione, nella sezione di interesse, della domanda di partecipazione.

3.7 Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3; tale limite quantitativo del subappalto va rispettato, altresì, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, oltre che di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (cfr. TAR Lazio, sez.I, 24.04.2020, n. 4183; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 3.11.2020, n.11304).

3.8 Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. MIT, parere n. 3116 del 06.12.2024, per la configurabilità della fattispecie de qua quale vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o varianti in corso d'opera non previste nella fase di gara).

4) DURATA, OPZIONI E PAGAMENTI

4.1 Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 70 (a lettere settanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

4.2 Proroga

L'esecutore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi del comma 8, art. 121 del Codice, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, secondo quanto meglio previsto all'art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

4.3 Consegna

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, si riserva di disporre, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'avvio dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

4.4 Penali

Il Comune committente provvederà ad applicare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 126 del Codice, le seguenti penali: 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

4.5 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, così come modificato dall'art. 45 del D. Lgs. 209/2024, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine suindicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un **premio**



di accelerazione per ogni giorno di anticipo; l'ammontare del premio è determinato nei termini e con le modalità meglio dettagliate nel CSA.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

4.6 Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'allegato I.7 al Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

4.7 Anticipazione contrattuale

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione".

4.8 Ritenute

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (cfr. art. 2.18 del Capitolato speciale d'appalto); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4.9 Tracciabilità finanziaria

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento;

b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprendente di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie.



L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contrante, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza che comporta la risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, dello stipulando contratto di incarico ovvero dei sub-contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni: gli eventuali sub-contratti, nei limiti in cui possono essere stipulati nell'ambito della presente procedura, dovranno pertanto prevedere le medesime obbligazioni sopra indicate e un'apposita clausola risolutiva espressa del medesimo tenore.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4.10 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, comma 1, così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 209/2024, le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice, secondo le modalità di cui all'allegato II.2-bis al Codice. Si rinvia all'art. 2.28.1 del Capitolato speciale ed all'art. 16 dello schema di contratto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice verrà monitorato con frequenza mensile.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Operatori economici ammessi a partecipare e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono



eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel



contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 65, comma 2, lett. f), g), e h) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

5.2 Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a) produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- a) produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza (cfr. MIMS, parere n. 1359/2022).

6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- 1.** insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
- 2.** insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice stesso;
- 3.** ove pertinente, insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. Si precisa che il responsabile tecnico è tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 94 e 95 del Codice ogniqualvolta la sua figura, all'interno dell'impresa, non presenti differenze significative rispetto al direttore tecnico (soggetto, questo, già ricompreso dell'interno dell'art. 94, comma 3 del Codice): per tale ragione gli obblighi dichiarativi che la disciplina normativa riconnette alla posizione del direttore tecnico sono implicitamente riferibili anche alla posizione del responsabile tecnico, nominalmente diversa, ma sostanzialmente analoga, se investita di compiti di pari rilevanza ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, si precisa quanto segue.



Per quanto riguarda le situazioni di liquidazione giudiziale si richiama la disciplina di cui all'art. 124, comma 4 del Codice.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Con riferimento alla condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 98, comma 3, lettere e) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera e), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiduciari.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettera b) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera b), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando il DGUE dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.

4. aver ottemperato, al momento della presentazioni obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (**compilare** Modello 4);

5. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

6. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

7. ove pertinente, non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (cd. patente a crediti);

8. accettazione delle clausole contenute nel protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011, pena l'**esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011;

9. con riferimento agli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, aver prodotto alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta per il presente appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di



cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice;

10. con riferimento gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. L'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici



avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice come di seguito dettagliati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1.a Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto.

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

1.b con riferimento alla categoria **OG2**, per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro, residenti in Italia, è necessaria l'iscrizione, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. (Camera, Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per il seguente oggetto di attività: per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a **“restauro di edifici storici”** (ATECO 2025 91.30.01 Conservazione e restauro del patrimonio culturale) oppure **“rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici”** (ATECO 2025 43.99.02 Interventi su siti ed edifici storici e archeologici); è ammessa anche l'iscrizione per il seguente oggetto di attività: **“costruzione di edifici residenziali e non residenziali”** (ATECO 2025 41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali);

2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività



Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative);

Per la comprova del requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio tale iscrizione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova degli altri requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO PROFESSIONALE

7.2.1 Possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 de Codice e dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria OG3 classifica I o superiore e in categoria OG2 classifica I o superiore. Gli operatori concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (tale condizione va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili, in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 13 gennaio 2023, n. 3; Anac deliberazione n. 45 del 22 gennaio 2020).

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 16 pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono



dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorzata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante verifica, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera a) del Codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

7.2.2 Per la singola categoria di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) - **OG10**, i concorrenti, **a pena di esclusione**, possono qualificarsi autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b) e c) dell'allegato II.12 al Codice, dichiarando (compilare **Modello 5**):

A) di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi alle qualifiche richieste, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo, comprensivo dei costi della sicurezza, non inferiore a quelli specificati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni e, pertanto:

Descrizione	Categoria	Importo
Impianti per la trasformazione alta/media tensione impianti di pubblica illuminazione	OG10	€ 142.586,63 solo se non subappaltate

In caso di subappalto qualificante, effettuabile nei limiti percentuali indicati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni, l'operatore economico dovrà coprire l'importo subappaltato nella categoria prevalente, dichiarando di volersi avvalere del subappalto.

NB: In conformità alle statuizioni assunte dall'ANAC, si precisa che i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai € 150.000,00 devono avere caratteristiche simili a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in semplici termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00. In particolare deve essere assicurato il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare inteso come "*coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri*" (cfr. AVCP deliberazione 11.06.2003, n. 165; ANAC parere prec. n. 8 del 16.01.2014 e n. 35 del 26.02.2014; ANAC delibera n. 898 del 06.09.2017; Consiglio di Stato n. 352 del 21.02.2002);

NB: L'incremento del quinto previsto dall'art. 2 dell'allegato II.12 al Codice non si applica ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del predetto allegato (cfr. MIT parere n.4130/2026).

B) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (se il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così ottenuto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al



precedente punto);

C) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà tramite il sistema FVOE la seguente documentazione:

- a) copia fatture quietanzate rilasciate a privati o copia del certificato di regolare esecuzione (CEL) rilasciato dal direttore dei lavori o copia del contratto stipulato per lavorazioni riconducibili alla categoria OG10 ovvero CEL rilasciati per lavorazioni eseguite in favore di soggetti pubblici riconducibili alle predette categorie (l'importo dei certificati di esecuzione da considerare è quello al lordo dei subappalti). Il tutto riferito al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando e per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
- b) copia dei bilanci, o estratti di essi, o dichiarazioni annuali IVA o Modello unico (questi ultimi due corredati dalla relativa ricevuta di presentazione) riguardanti l'ultimo quinquennio ed il documento relativo alla consistenza dell'organico e dell'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti tra le varie attività svolte dal concorrente;
- c) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura tecnica richiesta nel bando.

In alternativa ai requisiti sopra indicati, è sufficiente il possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (categoria OG10 classifica I o superiore).

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 16, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;



- ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante verifica, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera a) del Codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

7.2.7 Per gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 3 dell'allegato II.12 al Codice e, limitatamente agli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 65, comma 1 del Codice, all'art. 30, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

7.3.1 I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale (cfr. art. 68, comma 13 del Codice) e i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel presente disciplinare devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara (cfr. art. 68, comma 11 del Codice e paragrafo 15.3.2 del presente disciplinare).

7.3.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 6 dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.



7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E TRA IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

- i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) ed i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso - in proprio - delle qualificazioni richieste dalla presente *lex specialis* per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, in forza di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4 dell'allegato II.18 al Codice, quindi, a prescindere dalla qualificazione del consorzio, la qualificazione richiesta deve essere comunque posseduta dall'impresa designata per l'esecuzione del contratto (cfr. Tar Napoli, sez. I, 11.01.2022, n. 175; Tar Parma, 27.05.2021, n. 139; Consiglio di Stato, sez. V, 16.01.2019, n. 403; Anac del. n. 822 del 26.09.2019; n. 1239 del 06.12.2017). Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.), per i quali l'art. 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorquando la stessa sia sorretta da "giustificati motivi", si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa. Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento. La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5 DISCIPLINA SUL LAVORO E OBBLIGHI IN TEMA DI CASSA EDILE

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi della L.R. n.8 del 23.02.2005, tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale sono obbligate ad iscriversi e a versare gli oneri contributivi alla Cassa Edile competente



per territorio, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolarmente operante nella Provincia di Macerata o nella Regione Marche.

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, riguarda sia l'impresa distaccante, sia quella distaccataria.

L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

7.6 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.6 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

A tale fine, il concorrente è tenuto a rilasciare:

1. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno:

a) a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del D. Lgs. 209/2024, anche in relazione al subappalto, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) a garantire, in ogni caso, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate in relazione a nuove assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto. A tal fine, i sensi dell'all. II. 3, art. 1 comma 4, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La violazione del suddetto obbligo assunzionale comporta l'applicazione delle penali stabilite nello schema di contratto. Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;

- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;

- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.



2. ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, esclusivamente nel caso in cui l'impresa non abbia attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, dichiarazione attestante l'impegno ad acquisire, per la fase esecutiva, la patente a crediti o il documento equivalente con punteggio pari o superiore a quindici crediti o a presentare istanza per il relativo rilascio tramite il portale dedicato, secondo le modalità stabilite dall'INL. Tale requisito deve essere posseduto anche dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 e dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D. Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 1, comma 2 del DM 132/2024. Il requisito deve, inoltre, essere mantenuto senza soluzione di continuità per l'intera durata dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 10 del D. Lgs. 81/2008.

8) AVVALIMENTO

È fatto divieto di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per gli appalti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice.

9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OG3** (subappalto consentito massimo 50% dell'importo delle lavorazioni in OG3);
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le seguenti lavorazioni possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: OG3, OG2 e OG10. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
3. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
4. nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del Codice ed in coerenza all'allegato II.2-bis al Codice;
5. il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);



6. le categorie OG2 e OG10 possono essere subappaltate per intero. In tal caso, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice l'operatore economico potrà coprirne l'importo nella categoria prevalente, dichiarando i relativi requisiti e l'intenzione di subappaltare a ditta qualificata nelle categorie OG2 e OG10;
7. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
8. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
9. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
10. ai sensi dell'art.119, comma 2, quinto periodo del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
11. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, esclusivamente per i subappaltatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'affidatario, unitamente alla documentazione di cui all'art. 105, comma 7 del Codice, è tenuto a trasmettere **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale del subappaltatore**, redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (cfr. MIMS, parere n.1366/2022);
12. trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al DM 24.11.2025, GURI n. 281 del 3 dicembre 2025 - in vigore dal 2 febbraio 2026 - dedicato ai *“Criteri ambientali minimi per l' affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”*.

9-bis) L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16.03.1942 n. 267, può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui alla predetta normativa, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) oppure che sia in corso un procedimento per l'accesso a tale procedura. L'autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve intervenire entro la data dell'aggiudicazione; a tal fine, **pena l'esclusione** di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, il destinatario della proposta di aggiudicazione, prima dell'adozione del relativo atto, è tenuto a depositare i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. 14/2019 e all'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267 del 1942.



Il concorrente in concordato può, altresì, partecipare riunito in un raggruppamento temporaneo di imprese, a condizione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D. Lgs. 14/2019. Per tale motivo lo stesso deve dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale.

10) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, per la presente procedura di gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo mail ufficioricostruzione@comune.pollenza.mc.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 12.06.2026.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 4, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



La mancata effettuazione del sopralluogo entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, così come la mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo sono sanabili mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (Delibera ANAC 524/2025, pubblicata nella G.U. 112/2026; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato tramite la piattaforma digitale **pagoPA**; pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG) ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC."

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi non necessari di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice. In caso di mancata regolarizzazione, da effettuarsi mediante versamento del contributo, nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (cfr. Anac Bando tipo n. 1/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 1175/2023; sez. V, n. 8198/2023; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1539/2024; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 289/2024; TAR Veneto, Sez. III, n. 2266/2024; Tar Sicilia, Catania, n. 3967/2024; Cons. Stato, adunanza plenaria, 09.06.2025, n. 6).

13) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 262 del 20.06.2023 d'intesa con il MIT e con AGID.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso:

www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

Ai sensi dell'articolo 99, comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di



interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte è sanabile;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo è sanabile solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Con riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizzata all'opponibilità a terzi del documento informatico e, quindi, la sua conformità alle regole tecniche sulla validazione, può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta (cfr. art. 20, comma 1-bis, ultimo periodo del CAD e art. 41, comma 1 e artt. 47 e ss. del DPCM 22 febbraio 2013); il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005; sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296; T.a.r. Veneto, Sez. I, 27.2.2020, n. 195; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 10.1.2020 n. 17; ANAC delibera n. 372 del 17.04.2019; n.75 del 22.02.2023) oppure mediante apposizione di autentica presso un notaio; invio tramite servizio postale; registrazione presso un ufficio pubblico;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la



- riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini di scadenza della presente procedura è sanabile, ai sensi dell'art. 101 del Codice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355; T.a.r. Toscana, Sez. I, 06.08.2021, n. 1138). È sanabile, altresì, la mancata allegazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo eseguito nei termini;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20.02.2026, n. 3265);
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 7.6 "Requisiti per l'esecuzione del contratto" di cui al presente disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2688).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in PAD.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.



Si invitano i partecipanti alla gara a non indicare o inserire dati personali o documenti personali, quando non richiesti all'interno della documentazione, quali, a titolo esemplificativo, copia digitale di documenti identificativi, fotografie, numeri di telefono personali, indirizzi privati, id cookies, etc.

Invio dell'offerta

ACCESSO ALLA PAD E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla PAD sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo PAD delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la PAD.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

registrarsi sulla PAD secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due/tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C – a seconda del tipo di procedura di gara);

avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita Iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la stazione appaltante);

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della PAD, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;



modificare o confermare l'offerta;
inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per la busta digitale amministrativa e 50 MB per la busta digitale economica. Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a **pena di esclusione**, entro il **17.06.2026, ore 9.00**.

La PAD prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

"BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B - Offerta economica".

Il principio di segretezza dell'offerta economica non opera per le gare da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 19 settembre 2017, n. 2195), di conseguenza la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento dell'offerta economica all'interno della busta digitale A recante la documentazione amministrativa o l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica non costituisce motivo di esclusione dalla gara, considerata l'automaticità dell'attribuzione del punteggio relativo al ribasso percentuale offerto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2012, n. 30; Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884; T.a.r. Sicilia – Catania, sez. II, 28 settembre 2016, n. 2339; Anac parere n. 115 del 19 luglio 2012; Anac delibera n. 841 21 ottobre 2020).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la PAD permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella PAD sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno **escluse**, in quanto inammissibili ex art. 70, comma 4 del Codice, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;



- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Come sopra indicato, tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della PAD, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla PAD accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, eventuale procura, garanzia provvisoria, ove prevista, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.



15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E del 28.07.2023) con la quale il concorrente rende le dichiarazioni secondo le modalità di cui al **Modello 1** (s’invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello), quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio stabile, di cui all’art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) in caso di sottoscrizione del procuratore, la procura (generale o speciale) con le modalità dettagliate al successivo paragrafo 15.3.2 Documentazione a corredo, punto 1.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

15.2.1 Il concorrente compila e presenta all’interno della PAD il DGUE firmato digitalmente di cui all’art. 91, comma 3 del Codice redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7



della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

La “Request.xml” del DGUE rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del DGUE.

In specie, l'operatore economico dovrà accedere all'applicazione M-DGUE, raggiungibile all'indirizzo <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>, per la compilazione del file XML Response, seguendo la procedura per l'operatore economico e selezionando l'opzione che permette di caricare il file request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (per la specifica delle modalità operative di compilazione, si rinvia al manuale Maggioli di cui al seguente indirizzo: https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/documenti/Appalti/pdf/integrazione_m-dgue.pdf).

Il file XML così creato dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema (allo scopo, si consiglia di utilizzare il formato CADES (estensione .p7m), in quanto questo è nativamente supportato dalla piattaforma di e-procurement oppure XAdES (estensione XML) che è il formato specifico per file XML). È facoltà dell'operatore economico caricare, in aggiunta all'XML del DGUE sopra richiamato, la versione PDF del medesimo, con la precisazione che l'export del DGUE in formato .pdf dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30.06.2023.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

Lavori per i quali è necessaria la qualificazione tramite SOA (art. 100, comma 4 del Codice) – OG3 e OG2:

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo la sezione *A: Idoneità (articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice* del modello di DGUE. Si evidenzia che gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 100 del Codice (come richiesto al paragrafo 7.2 del presente disciplinare), non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Lavori per i quali non è necessaria la qualificazione SOA (art. 28 dell'allegato II.12 al Codice) - OG10:

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (*requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, ove richieste – *sez. D*. In alternativa alle dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti speciali di cui al punto **7.2.1**, ferma restando la necessaria compilazione della sezione rubricata “*requisiti di idoneità professionale – sez. A*”, il concorrente è tenuto a rendere le richieste dichiarazioni sostitutive completando l'apposito modello (compilare **Modello 2**). Se il concorrente è in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, lo stesso è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo sezione *A: Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice* del modello di DGUE.

15.2.2 La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche emanate da AGID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico può indicare, in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto, anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo,



ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

15.2.3 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione automatica e non automatica, diverse da quelle sopra menzionate, sono rese in relazione al solo operatore economico.

15.2.4 Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

15.2.5 Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15.2.6 Il DGUE (la “Response.xml” del DGUE) deve essere sottoscritto con firma digitale, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;



- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative (Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI).

15.2.7 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.8 Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla PAD. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la PAD e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di



self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le **misure di self-cleaning** che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso di avvalimento premiale la partecipazione dell'ausiliaria è subordinata alla dimostrazione, da parte della medesima, in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese (ausiliaria e avvalente, entrambe partecipanti alla procedura) ad uno stesso centro decisionale;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM 24.11.2025, GURI n. 281 del 3 dicembre 2025 - in vigore dal 2 febbraio 2026 - dedicato ai *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”*.

6. dichiara:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020, dichiarando, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, che il suddetto contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al paragrafo 3.6 del presente disciplinare;



- di accettare, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, la clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice ed al paragrafo 7.6 “Requisiti per l'esecuzione del contratto” del disciplinare di gara, volta a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa;

7. accetta il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata;

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: <https://www.comune.pollenza.mc.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis-cms/codice-di-comportamento-dipendenti-comunali/?a=disposizioni-generalis&atti=Codice%20di%20condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

9. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi (oltre ad allegare la relativa attestazione rilasciata dalla stazione appaltante);

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al citato Regolamento (CE);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

13. indica, ad integrazione di quanto precisato nella parte III, sez. A, lett. c) “concordato preventivo” del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e, ove già rilasciato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare emesso dal competente Tribunale, nonché dichiara, nel caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019. Il concorrente presenta, ove già rilasciata, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

14. In caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento;

15. Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

dichiara di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività



necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma; dichiara, altresì, di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

16. dichiara:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (compilare **Modello 3**);
- ove pertinente, di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (cd. patente a crediti);
- che, in una precedente gara, non è incorso nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice (trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del relativo contratto della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e di non trovarsi, pertanto, nella impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento;

17. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

18. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

19. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 19;
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 19;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 7 (protocollo di legalità); n. 8 (codice di comportamento); nn. 9 e 10 (operatori non residenti); n. 12 (privacy); ove pertinente, nn. 13 e 14 (concordato preventivo) e n. 15 (sistema telematico).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 19, potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante ovvero sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente



compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla PAD dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) la procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla PAD con le seguenti modalità alternative:

- quale documento informatico originale (in formato p7m) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del CAD.

2. copia conforme all'originale dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria **OG3** classifica I o superiore e in categoria **OG2** classifica I o superiore;

3. per la singola categoria di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) - **OG10**, dichiarazione sostitutiva (compilare **Modello 2**) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice; in alternativa copia conforme all'originale dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria **OG10** classifica I o superiore;

4. **ricevuta di versamento per la contribuzione prevista dalla deliberazione dell'ANAC per un importo pari a € 77,00** (Delibera ANAC 524/2025, pubblicata nella G.U. 112/2026; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara");

5. in caso di **imprese cooptate** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice e all'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, il DGUE dell'impresa cooptata. Si precisa che l'impresa cooptata non deve sottoscrivere l'offerta economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTI costituendo, non deve essere, ove prevista, intestataria della polizza fideiussoria e non può subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire;

6. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**, salvo esenzione: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo da versare, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023). A tal fine l'operatore economico potrà procedere mediante il pagamento tramite il suddetto modello di versamento "F24 ELIDE", specificando, tra l'altro, il codice tributo: "1573", il codice identificativo: "40" e indicando nel campo "elementi identificativi" il CIG della presente procedura di gara (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 28 giugno 2023, cui si rinvia per la compilazione delle varie sezioni).

Il pagamento può essere effettuato, altresì, tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.



In alternativa alle predette modalità, i concorrenti possono compilare e sottoscrivere il **Modello 4** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata, ed inserendo lo stesso nella busta digitale “A”. Per gli operatori economici esteri procedere tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I..

7. copia certificato rilasciato dal RUP o suo delegato attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguito il lavoro (**attestazione avvenuto sopralluogo**);

8. per i soli operatori economici, nonché, ove pertinente, per le consorziate esecutrici e per le imprese ausiliarie (cfr. MIMS, parere n.1366/2022), che occupano oltre cinquanta dipendenti, a **pena di esclusione** ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’allegato II.3 al Codice, **copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell’art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di RTI/consorzi ordinari o di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 65 del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l’assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni,



ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.



a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla PAD dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica deve essere caricata sulla PAD secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato. Accedendo alla “Busta economica” l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate (cfr. 4.4.1 della suddetta Guida *Compilazione dell'offerta mediante inserimento valori offerti e upload di documenti*). Detta offerta dovrà contenere:

1) il ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a € **443.182,51**.

L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere; è consentito l'uso di massimo tre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

L'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice è richiesta **a pena di esclusione**.



3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, in complessivi € **130.727,86** (Elab. 24 - Elenco prezzi analisi nuovi prezzi e incidenza manodopera).

Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'indicazione della dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del Codice è richiesta a **pena di esclusione**.

L'offerta economica è corredata dalla documentazione nella piattaforma come sopra previsto.

Unitamente all'offerta economica, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme (cfr. paragrafo 15.1 del presente disciplinare).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice inteso come massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza.

In considerazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto in oggetto (art. 48, comma 2 del Codice), quale risultante dall'importo dei lavori e dal luogo di esecuzione degli stessi (cfr. criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, parere n. 1312 del 30.04.2019.2019), si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, cioè delle offerte che presentano uno sconto pari (cfr. Anac parere prec. n. 536 del 21 novembre 2023; TAR Puglia, ord. n. 502/2023) o superiore alla soglia di anomalia, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

A tal fine, se le offerte presentate ed ammesse sono pari o superiori a 5 (cinque), si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, così come individuata, ai sensi dell'art. 54, comma 2, con riferimento al **METODO "A"** di cui all'allegato II.2 del Codice e si procederà ad escludere le offerte superiori alla predetta soglia.

Qualora, invece, il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5 (cinque), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ferma restando la facoltà dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che saranno ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse; in tal caso la ditta si obbliga a fornire le necessarie spiegazioni, con riserva dell'Ente di procedere all'esclusione qualora le stesse non siano tali da giustificare il ribasso offerto. Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, l'Ente si



riserva di procedere all'esclusione, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

18) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE; APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, stabilito sin d'ora per il **17.06.2026, ore 9.30**, il **Seggio di gara** (Seggio nel prosieguo) procede a:

- verificare a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
- verificare, nei confronti di tutti i concorrenti, tramite il sistema FVOE, il pagamento del contributo ANAC;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Nello stesso giorno, in seduta pubblica, salva l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, il Seggio procede a:

a) aprire, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, la busta telematica "B – Offerta economica" di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del Seggio;

b) all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

c) a calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2, con riferimento al **METODO "A"** di cui all'allegato II.2 del Codice, se del caso anche fuori piattaforma. Ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque. In conformità alle informazioni rilasciate dal MIT sulla corretta applicazione del decremento di cui alla lettera d), punto 1) del METODO "A" dell'allegato II.2 al Codice (qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a quindici), si precisa che l'algoritmo da utilizzare per implementare quanto disposto dall'articolo suddetto è il seguente:

$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a), punto 1) del METODO "A" dell'allegato II.2 al Codice

S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

d) redigere la graduatoria provvisoria di merito, anche tramite PAD, tenuto conto del metodo di calcolo di cui sopra, proseguendo ai sensi del successivo paragrafo 19;

e) ai sensi della predetta normativa, la verifica della documentazione contenuta nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" relativa al possesso dei requisiti di partecipazione



di carattere generale, di idoneità e di capacità viene effettuata sul concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito; all'esito di detta verifica si procede, qualora emergano elementi o situazioni che ne abbiano determinato l'esclusione, a ricalcolare la soglia di anomalia e la relativa graduatoria;

f) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito; all'esito di detta verifica si procede, qualora emergano elementi o situazioni che ne abbiano determinato l'esclusione, a ricalcolare la soglia di anomalia e la relativa graduatoria (cfr. Corte Cost. n.77 del 30.05.2025 in tema di operatività del principio di invarianza, consistente nell'intangibilità della soglia di anomalia e nella conseguente immutabilità della graduatoria, solo successivamente all'adozione provvedimento di aggiudicazione anche nel caso in cui la stazione appaltante si sia avvalsa dell'inversione procedimentale);

g) formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite PAD, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;

o) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

I concorrenti potranno assistere alle sedute pubbliche esclusivamente collegandosi da remoto alla piattaforma, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità disciplinate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica”. Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che la gestione telematica della procedura assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte e dei documenti di gara, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 01.03.2021, n.1700; TAR Campania Napoli, sez. IV, 22.03.2022, n.1905 e sez. II, 02.03.2020, n.957; Tar Molise, 10.07.2019, n.239; Tar Abruzzo 19.01.2019, n.54; Tar Lombardia 23.03.2018, n.793; Cons. Stato, sez. III, 13.12.2018, n.7039; Tar Veneto, sez. III, 13.03.2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21.11.2017, n.5388; Cons Stato, sez. III, 25.11.2016, n.4990).

Se necessario, la seduta pubblica sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla PAD almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata (le comunicazioni sono consultabili accedendo alla “scheda di dettaglio” della presente procedura cliccando su “Visualizza scheda”).

Si rinvia alla “Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica”.

La piattaforma medesima determina infine in modo automatico la conseguente graduatoria provvisoria.

A) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque. Si applica integralmente quanto sopra previsto, ivi compresa l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice;

B) se il numero delle offerte è inferiore a cinque. La piattaforma non calcola la soglia di anomalia e procede alla formazione della graduatoria provvisoria. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di parità delle migliori offerte, in conformità al punto 3) del METODO “A” di cui all'allegato II.2 al Codice, si procede al sorteggio in successiva seduta pubblica preceduta da apposita convocazione e avviso da pubblicarsi esclusivamente sulla PAD.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4 del Codice.



La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la S.U.A. Provincia di Macerata procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, all'**esclusione** per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il ribasso in documenti contenuti nella busta digitale A non verranno presi in considerazione ai fini della procedura, né potranno costituire causa di esclusione.

19) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui si debba procedere alla verifica delle offerte anomale, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dei funzionari della stazione appaltante ovvero di esperti nominati ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché all'utile di gestione e alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

In tali casi, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della S.U.A. Provincia di Macerata, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.

20) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

20.1 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si



riserva la decisione di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- ove previsto, l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 6.9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Pollenza si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (facoltà di interpello), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Quindi il Comune di Pollenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite PAD, a:

- a) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 1 del Codice, in capo al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Codice, con le medesime modalità di cui al comma 1, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, **aggiudica** l'appalto, anche sulla PAD.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite PAD, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e, ove prevista, tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di anomalia o di inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione, si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria (cfr. *ex*



multis, Corte Cost. n.77 del 30.05.2025; Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso (cfr. Tar Lombardia, sez. I Brescia, n. 86/2026). Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

Di tali eventi è dato conto anche sulla PAD.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

20.2 Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura di cui all'art. 53, comma 4, pari al 5% dell'importo contrattuale, e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 e gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del Codice.

Contestualmente, ove prevista, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione, questa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia fideiussoria deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, ex art. 106, comma 3 del Codice.



Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste dal progetto. In particolare, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della stazione appaltante), nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Pollenza.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune di Pollenza per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

20.3 Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici

Ai sensi dell'art 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice, l'operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, ma non oltre cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare al Comune di Pollenza una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 al Codice, l'applicazione delle penali previste nello schema di contratto e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici. Lo stesso operatore economico di cui al precedente periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.3 al Codice, è, altresì, tenuto a consegnare, nel termine sopra previsto, alla stazione appaltante **la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di**



cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione de qua è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 al Codice, dettagliate nello schema di contratto.

Il Comune di Pollenza, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto sezione "Gare e Avvisi"), le relazioni sopra previste. La stessa procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'allegato II.3 al Codice.

20.4 Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

21) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- Legge 241/1990 e s.m.i..

22) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai concorrenti collocatosi nei primi cinque posti in graduatoria è resa reciprocamente disponibile la documentazione di gara, nonché le offerte dagli stessi presentate attraverso le modalità sopra descritte.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Ove previsto il meccanismo dell'inversione procedimentale, verrà resa disponibile solo quella documentazione amministrativa che è stata oggetto di valutazione da parte del Seggio di gara allo scopo nominato.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta economica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (cd. istanza di oscuramento). In tal caso, l'operatore dovrà puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, la quale sarà rimessa alla valutazione



discrezionale della stazione Appaltante (per maggiori dettagli dichiarativi e documentali, si rinvia alla parte del presente disciplinare dedicata alla presentazione delle offerte tecniche).

All'esito della valutazione sulle istanze di oscuramento, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento, totale o parziale, o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Macerata, Corso della Repubblica, n. 28, 62100, Macerata. Dati di contatto del Titolare - PEC: provincia.macerata@legalmail.it; FAX: 0733/235.867; Sito internet: <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

La Provincia di Macerata, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), a seguito di convenzione con gli Enti Aderenti che intendono avvalersi del servizio gestione gare erogato mediante la PAD di *e-procurement* denominata GT-SUAM e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri, etc.), assume il ruolo di Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 "Contitolari del trattamento" del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di persone fisiche in relazione



con gli operatori economici di cui all'art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4 è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D.Lgs. 159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. 189/2016, etc.).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Macerata.

La Provincia di Macerata non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2 di questa informativa, alcun trattamento di profilazione o automatizzato salve future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari :



- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Maggioli SpA), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Macerata, attività di gestione tecnica della PAD di *e-procurement* denominata GT-SUAM, di proprietà della Regione Marche;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D.Lgs. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D.Lgs. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio on line.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Macerata potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Macerata, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Macerata in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il Dr. Giuseppe Costantini, Responsabile del Servizio Appalti e S.U.A. della Provincia di Macerata, e-mail giuseppe.costantini@provincia.mc.it, tel. +39 0733 248 1.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "Appalti e S.U.A." e del servizio "Contratti", nonché gli incaricati del trattamento della ditta Maggioli SpA che svolge servizi strumentali di manutenzione della PAD di *e-procurement* per conto della Provincia di Macerata (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

Maggioli SpA è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della su



indicata PAD di negoziazione.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Macerata

La Provincia di Macerata ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, che si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione del GDPR e che è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: dpo@provincia.mc.it.

25) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

25.1 Protocollo di Legalità e Sicurezza (cfr. punto 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione e art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Macerata il 10 Novembre 2011 e pubblicato in apposito link del sito internet istituzionale della Provincia di Macerata (<http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>).

25.2 Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: <https://www.comune.pollenza.mc.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis-cms/codice-di-comportamento-dipendenti-comunali/?a=disposizioni-generalis&atti=Codice%20di%20condotta> e si



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario deve, inoltre, uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

Allegati:

All.1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

All.2: Modello 2 - Requisiti art.28 allegato II.12 al Codice;

All.3: Modello 3 - Dichiarazione 1.68/99;

All.4: Modello 4 - Assolvimento imposta di bollo.

**IL RESPONSABILE E.Q.
SERVIZI “APPALTI, S.U.A. E
CONTRATTI”
(Dott. Giuseppe Costantini)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa*